DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AI MAGISTRATI ORDINARI AL TERMINE DEL TIROCINIO

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'».

Versione in vigore dal 17 novembre 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio
Estremi	Legge 31 ottobre 2011, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attribuzione-delle-funzioni-ai-magistrati/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it